



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872

www.vincimascalucia.edu.it

E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Alunno cade durante la ricreazione e la famiglia chiede risarcimento.

Il Tribunale accoglie la richiesta.

"Indennizzo per mancata vigilanza"

Durante un normale giorno di scuola, nello svolgimento della ricreazione e tra il vociare e la corsa libera dei bambini, si può imparare talvolta una lezione che va oltre i libri di testo: **quella della responsabilità.**

È proprio a seguito di questo insegnamento implicito che **il Tribunale di Perugia**, con la sentenza n. 676/2025, pubblicata lo scorso 6 giugno 2025, detta la linea della responsabilità, fissando con una sentenza i confini di ciò che la vigilanza scolastica deve rappresentare per la comunità educante.

Un episodio apparentemente banale, una caduta durante il gioco, diventa lo spartiacque tra cura e negligenza, tra prevedibile e imprevedibile, chiamando un'intera istituzione a rispondere non solo davanti alla legge, ma anche al principio di tutela degli allievi.

Gli eventi all'origine della controversia

Durante una ricreazione nel giardino della scuola primaria, si è verificato un incidente che ha coinvolto un minore frequentante l'ultimo anno. Il ragazzo, correndo insieme ai compagni, ha subito una distorsione e successivamente una frattura alla mano destra, diagnosticata due giorni dopo in pronto soccorso e trattata con l'applicazione di un tutore ortopedico.

I familiari hanno avviato l'azione risarcitoria, contestando all'istituto scolastico la mancata sorveglianza e richiedendo il riconoscimento



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872

www.vincimascalucia.edu.it

E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



dei **danni biologici e morali** subiti dal figlio. I diretti interessati hanno sostenuto che l'evento dannoso si sia verificato per la carenza di personale durante un momento notoriamente attivo come la ricreazione, sottolineando la prevedibilità di simili incidenti.

Le tesi contrapposte e il percorso processuale

Nel corso del giudizio, l'ente convenuto ha negato la responsabilità, sostenendo l'assenza di nesso causale tra l'evento e la condotta omissiva addebitata, presentando la vicenda come frutto di un caso fortuito e contestando anche il comportamento dei genitori, che avrebbero ritardato l'accesso del figlio alle cure ospedaliere.

La compagnia assicurativa dell'istituto, chiamata in causa, ha ribadito la tesi dell'imprevedibilità dell'incidente e messo in discussione la quantificazione dei danni.

Il Tribunale ha ammesso la **prova testimoniale** e una consulenza medico legale, accertando la **responsabilità contrattuale** dell'istituto ai sensi dell'articolo 1218 c.c., che impone il dovere di vigilare sulla sicurezza degli alunni durante le attività scolastiche.

La sentenza ha chiarito che, in caso di danno procurato dall'allievo a se stesso, la presunzione di responsabilità operante per i docenti riguarda unicamente i fatti illeciti arrecati a terzi; la vigilanza sul minore rientra invece tra gli obblighi istituzionali della scuola.

La decisione del giudice



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872

www.vincimascalucia.edu.it

E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



La sentenza affronta con precisione il tema della **responsabilità contrattuale della scuola** nei casi di infortunio occorso all'alunno durante l'orario scolastico.

Nella ricostruzione dei fatti, il giudice mette in evidenza che il danno biologico subito dal minore durante la ricreazione era prevedibile, vista la natura vivace delle attività e la mancanza di sorveglianza adeguata in un momento particolarmente critico della giornata.

Il dispositivo chiarisce la differenza tra **responsabilità extracontrattuale** e **responsabilità contrattuale** della scuola: mentre la prima (art. 2048 c.c.) viene invocata nei danni provocati dall'allievo a terzi, la seconda (art. 1218 c.c.) riguarda proprio la tutela e la vigilanza dovuta nei confronti dello studente.

L'obbligo di vigilanza non può considerarsi assolto in modo formale o superficiale, ma va commisurato al grado di rischio insito nell'attività svolta dagli alunni; **in questo caso, il mero richiamo verbale non è stato ritenuto sufficiente dalla magistratura.**

Il giudice, facendo riferimento alla **giurisprudenza consolidata** e ai principi di **"culpa in vigilando"**, afferma la necessità che le scuole adottino ogni misura idonea a prevenire eventi dannosi.

La mancata prova di un **"caso fortuito"** ha comportato la condanna dell'istituto al risarcimento: **oltre €. 4.200 per danni biologici, circa €.100 per spese mediche e la rifusione delle spese processuali.** Le motivazioni precisano che il danno va rivalutato ed è soggetto a interesse legale, e la compagnia assicurativa deve tenere indenne la scuola, sulla base di una polizza vigente per la responsabilità civile.



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872

www.vincimascalucia.edu.it

E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Pertanto, il Tribunale ribadisce che la tutela degli alunni **va garantita attraverso una vigilanza costante, proporzionata e concreta, non solo negli atti ma anche nelle modalità di gestione della comunità scolastica.**